

***L'applicazione delle regole aiuti di stato
e l'impatto sui meccanismi di
concessione e fruizione degli incentivi
&
La nozione di impresa unica***

**Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Politiche Europee / EIPA**

Avv. Marta Moretti

Napoli, 24 novembre 2017

1) Concessione e fruizione degli incentivi

a) Fasi di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (AdS)

b) Rilevanza centrale della concessione per il diritto UE

c) Misure fiscali

1) Concessione e fruizione degli incentivi

a) Fasi di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (AdS)

Di norma, il conferimento di un AdS ad un'impresa si articola in 4 fasi:

- entrata in vigore del regime;
- accertamento dell'ammissibilità della domanda;
- **concessione** dell'AdS;
- **erogazione** o liquidazione dell'importo



1) Concessione e fruizione degli incentivi

b) Rilevanza della concessione per il diritto UE

Per il diritto UE il momento rilevante è la **concessione** = quando all'impresa è accordato a norma del regime nazionale applicabile il **diritto di ricevere** un AdS, indipendentemente dalla data di erogazione dello stesso.

Ciò emerge *inter alia* da alcune disposizioni.



1) Concessione e fruizione degli incentivi

- **Art. 3 par. 4 Regolamento n. 1407/2013**

*“Gli aiuti de minimis» sono considerati **concessi** nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il **diritto di ricevere** gli aiuti, indipendentemente dalla data di **erogazione** degli aiuti «de minimis» all’impresa”*

→ i requisiti per beneficiare di aiuti *de minimis* devono sussistere al momento della “concessione”



1) Concessione e fruizione degli incentivi

- **Art. 7 par. 3 RGEC n. 651/2014**

*“gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore **al momento della concessione**. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore **al momento della concessione** dell’aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione **al momento della concessione dell’aiuto**”.*

1) Concessione e fruizione degli incentivi

- **Art. 7 cit. par. 5**

*“Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili [...] e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un’ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale a quello **applicabile al momento della concessione**, le intensità massime [...] possono essere maggiorate [...]”.*

Similmente v. il successivo par. 6.

1) Concessione e fruizione degli incentivi

- Art. 13 par. 1 Regolamento 2015/1589
*“[...] la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina [allo SM] di **sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente**, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità [...]”.*
- Successivo art. 17
*“Il termine di prescrizione inizia a decorrere **il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti**”.*

1) Concessione e fruizione degli incentivi

- Un aiuto **concesso** ad una certa data **potrebbe non essere** successivamente **erogato** (o esserlo solo in parte) perché il beneficiario non ha realizzato (o ha realizzato solo in parte) l'investimento o l'attività sovvenzionato/a.
- Non ne viene disposto il recupero (anche se illegale e incompatibile).

1) Concessione e fruizione degli incentivi

c) Misure fiscali

- Esenzione d'imposta, riduzione dell'aliquota, detrazione, deduzione, credito d'imposta.
- Nelle agevolazioni fiscali **concessione ed erogazione possono coincidere**.
- Art. 7 par. 4 RGEC (ante 2017) disponeva: *“Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto [ESL] è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva”*. → Anche l'aiuto fiscale va definito e quantificato al momento della **concessione**.

1) Concessione e fruizione degli incentivi

Crediti agevolativi (= crediti d'imposta, detti anche bonus fiscali):

- sono concessi alle imprese che soddisfano i requisiti previsti dalla legge (es. svolgono una certa attività o compiono alcuni tipi di spesa);
- sono compensati con debiti fiscali ovvero previdenziali e assistenziali;
- sono fruiti dai beneficiari sotto forma di minor versamento delle imposte dovute;
- possono essere concessi al verificarsi dei presupposti di legge (valutati autonomamente dagli interessati), senza previo esame tecnico del progetto o dei costi agevolabili da parte dell'Amministrazione competente.

1) Concessione e fruizione degli incentivi

→ Possono essere:

– **automatici**: se il credito è fruibile senza alcuna previa procedura dinanzi all'Amministrazione competente

oppure

– **semi-automatici**: se occorre presentare una richiesta all'Amministrazione competente, che questa verifica la copertura finanziaria e concede il contributo nei limiti delle risorse disponibili oppure nega o differisce la fruizione per esaurimento di tali risorse.

2) La nozione di impresa unica

- a) Definizione normativa e rilevanza nell'applicazione delle norme sugli aiuti
- b) Origine giurisprudenziale e *ratio*
- c) Conseguenze sull'applicazione della giurisprudenza *Deggendorf*

2) La nozione di impresa unica

a) Definizione normativa e rilevanza nell'applicazione delle norme sugli aiuti

– Art. 2 par. 1 Reg. n. 1407/2013

Impresa unica = insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni per il tramite di una o più altre imprese:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

2) La nozione di impresa unica

a) *Segue*

- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

2) La nozione di impresa unica

– *Considerando 4*

- Secondo la giurisprudenza della CG, “*tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità de[vono] essere considerate un’impresa unica*” (Causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione);
- il Reg. *de minimis* reca “un elenco **esauriente** di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese **all’interno dello stesso [SM]** debbano essere considerate un’impresa unica”;
- tali criteri **corrispondono in parte** a quelli per individuare le “**imprese collegate**” ai fini della qualificazione di un’impresa come PMI;

2) La nozione di impresa unica

– *Segue*

- *“un gruppo di **imprese collegate** dev’essere considerato come un’impresa unica per l’applicazione della norma de minimis”;*
- *“le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il **loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico** non sono considerate come imprese **collegate**”, tenuto conto del fatto che esse “hanno un potere decisionale indipendente”.*



2) La nozione di impresa unica

- Rilevanza nel regime *de minimis*

– Art. 3 par. 2 Reg. n. 1407/2013

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* **concessi** da uno SM **ad un'impresa unica** non può superare € 200.000 in 3 esercizi finanziari (o € 100.000 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).

2) La nozione di impresa unica

- Analisi della nozione

- per rispettare il massimale *de minimis*, si devono considerare gli **aiuti *de minimis* già ottenuti** non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche **da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica**;
- costituiscono un'impresa unica solo le imprese **ubicate nello stesso SM**;
- le imprese **collegate** solo **attraverso un organismo pubblico** non formano un'impresa unica
- le imprese **controllate** solo **da una persona fisica** non formano un'impresa unica.



2) La nozione di impresa unica

- Principali **differenze con la nozione di “imprese collegate”** ex art. 3 par. 3 Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE

“Imprese collegate” sono anche:

- imprese fra cui intercorre una delle relazioni rilevanti tramite talune categorie di investitori (fra cui **business angels**, università o centri di ricerca senza scopo di lucro, Autorità locali autonome)
- imprese controllate dalle **stesse persone fisiche**
- imprese **collegate solo attraverso un organismo pubblico** (se c'è controllo o posizione dominante)
- imprese **localizzate in diversi SM** o quelle la cui **holding è situata in uno SM diverso dal loro**

2) La nozione di impresa unica

- Casi non esplicitamente contemplati
 - Due imprese che hanno un rapporto di *franchising* (→ *franchisee* è giuridicamente e finanziariamente autonomo dal *franchisor*, ma la sua autonomia operativa è limitata dal contratto di franchising): v. guida “*La nuova definizione di PMI*”, secondo cui “**non sono necessariamente imprese collegate** [...] dipende dalle condizioni di ciascun accordo di *franchising*”
 - Vedere **se il franchisor ha un’influenza dominante** in virtù di clausole statutarie o contrattuali.



2) La nozione di impresa unica

- *Segue*

– Pluralità di **imprese partecipate da un fondo di investimento** (il cui scopo è investire in *start-up* e smobilizzare gli investimenti una volta che esse siano in grado di svilupparsi autonomamente o di reperire capitali sul mercato): anche se nella sostanza non c'è un controllo, le **imprese partecipate dal fondo per più del 50%** (e situate nello stesso SM) configurano un'impresa unica.

2) La nozione di impresa unica

b) Origine giurisprudenziale e *ratio*

CG, Causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione

Misura: Sovvenzioni pubbliche ai distributori di benzina situati vicino al confine con la Germania, per evitare che essi subissero una riduzione del fatturato a causa dell'aumento del prezzo dei carburanti dovuto all'incremento dell'accisa nei Paesi Bassi.

Commissione:

- i) tali sovvenzioni configuravano AdS a favore delle compagnie petrolifere che avevano siglato con più distributori di benzina accordi recanti obbligo di acquisto esclusivo e clausole di gestione dei prezzi, che singolarmente avevano ottenuto le sovvenzioni;
- ii) il cumulo di tali sovvenzioni rendeva possibile superare la soglia *de minimis*;
- iii) *ergo* il regime era illegale (e pure incompatibile).

2) La nozione di impresa unica

b) Segue

CG: il regime controverso consente al proprietario di più distributori di benzina di ricevere tanti aiuti quanti sono tali distributori. → Ciò comporta un rischio di superamento della soglia *de minimis* per effetto del cumulo degli aiuti.

→ Sia per la Commissione che per la CG la regola del cumulo rilevava perché la compagnia petrolifera era il beneficiario **indiretto** o **effettivo** degli aiuti (v. CG, punto 39).

Non pare che il cumulo fosse applicabile perché i distributori legati contrattualmente alla stessa compagnia petrolifera formavano un'impresa unica.

2) La nozione di impresa unica

c) Possibili conseguenze sull'applicazione della giurisprudenza *Deggendorf*

- Il principio “Deggendorf”

– **Decisione della Commissione 91/391/CEE**

*“Le autorità tedesche sono tenute a **sospendere il versamento** alla società Deggendorf degli aiuti di cui all’art. 1 [della medesima Decisione, dichiarati compatibili con il mercato interno] fintantoché non avranno ottenuto la restituzione degli aiuti che l’art. 1 della decisione [86/509/CEE sempre nei confronti di Deggendorf] dichiara incompatibili con il mercato comune”.*

2) La nozione di impresa unica

- *Segue*

- Motivazione:

- L'effetto cumulato dell'aiuto che Deggendorf si rifiuta di rimborsare dal 1986 e del nuovo aiuto conferirebbe all'impresa un vantaggio indebito ed eccessivo che potrebbe alterare le condizioni degli scambi intra-UE in misura contraria all'interesse comune;
 - tale indebito vantaggio durerebbe fino alla data della restituzione effettiva dell'aiuto erogato illegalmente;

→ Il mancato recupero del primo aiuto (illegale e incompatibile) non osta alla dichiarazione di compatibilità del nuovo aiuto, ma giustifica la sospensione della sua erogazione fino all'integrale restituzione del primo.

2) La nozione di impresa unica

- *Segue*

- **Sentenza del Tribunale del 13.09.1995**

- la Commissione ha condizionato la compatibilità del nuovo aiuto all'integrale restituzione del precedente;
- la Commissione è competente ad adottare **“decisioni contenenti condizioni in merito alla concessione di aiuti”** perché ex art. 108 n. 2 TFUE la Commissione – dopo aver constatato che un aiuto non è compatibile con il mercato interno – può decidere che lo SM interessato debba modificarlo.
→ Siffatta decisione implica la **fissazione di condizioni miranti a garantire che determinati aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;**

2) La nozione di impresa unica

- *Segue*

- In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia (CG), quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente ha potuto imporre ad uno SM → la Commissione ha legittimamente considerato **sia l'effetto cumulato l'effetto cumulato del precedente aiuto e del nuovo che il fatto che l'aiuto dichiarato illegale non era stato restituito.**

2) La nozione di impresa unica

– Sentenza della CG del 15.5.1997

Il Tribunale non ha commesso un errore di diritto affermando che **la Commissione aveva agito nei limiti delle sue competenze** prendendo in considerazione, da un lato, l'eventuale effetto cumulato dell'aiuto precedente e del nuovo, nonché, dall'altro, il fatto che l'aiuto precedente non fosse stato restituito.

2) La nozione di impresa unica

- **Comunicazione 2007/C 272/05 (“Recovery Notice”)**
 - **“Nel corso dell’indagine preliminare di una nuova misura di aiuto, la Commissione chiede allo [SM] di impegnarsi a sospendere il pagamento di nuovi aiuti a favore di qualsiasi beneficiario che debba ancora rimborsare un aiuto illegale e incompatibile oggetto di una precedente decisione di recupero”;**
 - **“se lo [SM] non fornisce tale impegno e/o in assenza di dati chiari sulle misure di aiuto in questione che impediscono alla Commissione di valutare l’impatto globale del vecchio aiuto e del nuovo aiuto sulla concorrenza [...], la Commissione adotterà una decisione finale subordinata a condizioni [...], chiedendo allo [SM] di sospendere il pagamento del nuovo aiuto fintantoché non sia accertato che il beneficiario in questione ha rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di mora maturati”.**



2) La nozione di impresa unica

– *Segue*

- *“La Commissione intende integrare tale principio **in tutte le prossime norme e decisioni** in materia di aiuti di Stato”.*

– **Art. 1 par. 4 lett. a) e b) RGEC**

*“Il [RGEC] non si applica [...] ai regimi di aiuti che non **escludono** esplicitamente il **pagamento** di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo [SM] illegale e incompatibile [...], ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali”, né “agli aiuti ad hoc a favore” di siffatte imprese.*



2) La nozione di impresa unica

→ A livello europeo, la giurisprudenza *Deggendorf* (ove applicabile) non preclude all'Autorità nazionale competente di:

- considerare **ammissibile la richiesta** di un AdS (ad hoc o ai sensi di un regime),
- concedere un nuovo AdS (se legale e compatibile),
- ma la obbliga (solo) a **sospendere l'erogazione** (o liquidazione) del nuovo AdS fino alla restituzione dell'AdS anteriore illegale e incompatibile con gli interessi maturati.

2) La nozione di impresa unica

- **Art. 46 par. 1 e 2 L. n. 234/2012 - Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati** (come modif. dalla L. n. 122/2016)
 - *“Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero”;*
 - *“le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino”* nella situazione di cui sopra;
 - dal 1° luglio 2017, tale verifica è effettuata mediante l'RNA



2) La nozione di impresa unica

- *Segue*

- Nella *Recovery Notice* è indicata come *good practice* quella già attuata dall'Italia ex art. 1 co. 1223 n. 296/2006 (Finanziaria 2007) di esigere che i **beneficiari di nuovi AdS** rilascino una dichiarazione secondo cui essi non hanno a loro disposizione AdS illegali e incompatibili.
- Per dare certezza giuridica, il DPE in una nota del 2015 alla Conferenza Stato-Regioni ha precisato che la giurisprudenza *Deggenforf* **non vieta la concessione di nuovi aiuti** ai beneficiari di aiuti illegali e incompatibili non ancora restituiti, ma **esige la sospensione dell'erogazione** dei nuovi aiuti fino all'integrale recupero.



2) La nozione di impresa unica

- Tale interpretazione **incentiva la restituzione degli AdS**: alla concessione di nuovi AdS segue l'erogazione solo in caso di restituzione dei precedenti AdS oggetto di una decisione di recupero;
- è **in linea con la *ratio* del principio *Deggendorf***: evitare che l'effetto cumulato dei primi aiuti e dei nuovi alteri le condizioni degli scambi intra-UE in misura contraria all'interesse comune;
- è **in linea con la *ratio* del recupero**: ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell'aiuto (e non sanzionare l'impresa beneficiaria).

2) La nozione di impresa unica

- Applicabilità o meno del principio *Deggendorf* alle **imprese dello stesso gruppo** di quella tenuta alla restituzione di un aiuto illegale e incompatibile in quanto costituenti un'impresa unica:
 - nessuna disposizione del diritto UE dispone espressamente in merito
 - occorre riferirsi alla prassi e alla giurisprudenza europea



2) La nozione di impresa unica

– **Decisione 2006/598/CE**

Misura: contributo finanziario pubblico a parziale copertura dei costi d'investimento per la costruzione di una rete di teleriscaldamento nei pressi di Roma, concesso ad AceaElectrabel Produzione (AEP), ai sensi di un regime di aiuti notificato alla Commissione.

Valutazione della Commissione: è un AdS compatibile ma ne va sospesa l'erogazione in base alla giurisprudenza *Deggendorf*



2) La nozione di impresa unica

– *Segue*

Ricostruzione dei fatti:

- AEP è controllata al 50% da AceaElectrabel, la quale è al 59,41 % da ACEA → ACEA **detiene il controllo** dell'AEP (congiuntamente ad altra società del gruppo);
- AEP è citata nella relazione finanziaria di ACEA tra le società dell'area di consolidamento;
- a seguito di una ristrutturazione del gruppo, ACEA ha trasferito un ramo aziendale ad AEP, incluso **il progetto con il relativo aiuto** → AEP ha *“ereditato il progetto, è divenuta il beneficiario voluto dell'aiuto [...] e svolge alcune delle attività svolte in precedenza da ACEA”*.
- ACEA aveva beneficiato di AdS illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno dalla Commissione, che ne ha anche ordinato il recupero.
- Tali aiuti non risultavano integralmente restituiti.

2) La nozione di impresa unica

Ragionamento giuridico: i) il gruppo ACEA come impresa unica

- Secondo la giurisprudenza europea, se soggetti giuridici distinti costituiscono un'unità economica, devono essere trattati come un'unica impresa ai fini dell'applicazione delle norme UE sulla concorrenza;
- in materia di AdS, la questione se **società che fanno parte di un gruppo debbano essere considerate come un'unità economica** rileva *in primis* per individuare il **beneficiario dell'aiuto**;
- ACEA e AEP devono essere considerate **un unico soggetto economico** e il gruppo dev'essere considerato come beneficiario dell'aiuto.

2) La nozione di impresa unica

Ragionamento giuridico: ii) applicabilità del principio Deggendorf

- ACEA e AEP costituiscono una sola unità economica: **il gruppo è il beneficiario del nuovo aiuto**, come lo era del vecchio;
- non si può *“valutare l’effetto cumulativo del ‘vecchio’ e del ‘nuovo’ aiuto e del suo probabile impatto distorsivo sul mercato comune”*
- → *“Il versamento dell’aiuto all’AEP è [...] sospeso fino a che l’Italia non produca la prova che l’aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile valutato nel caso oggetto della decisione 2003/193/CE è stato restituito dall’ACEA, **in applicazione della giurisprudenza Deggendorf**”.*

2) La nozione di impresa unica

– **Sentenza del Tribunale dell'8.9.2009, ACEA/Electrabel**

Ragionamento sul gruppo ACEA come impresa unica

- La Commissione ha un potere discrezionale nel determinare se alcune società, appartenenti ad un gruppo, formino un'unità economica. Ciò implica valutazioni economiche complesse soggette ad un controllo giurisdizionale limitato all'errore manifesto di valutazione.
- Il controllo congiunto di ACEA e Electrabel su AEP significa che entrambe detengono entrambe un potere di controllo sulla ricorrente. → Benché la partecipazione consolidata dell'Electrabel sia superiore, anche ACEA detiene il controllo.
- Il trasferimento del ramo di azienda di cui fa parte il progetto sovvenzionato, dimostra che AEP prosegue l'attività precedentemente esercitata dall'ACEA ed è divenuta beneficiaria dell'aiuto versato a quest'ultima



2) La nozione di impresa unica

– *Segue*

- Altri elementi di fatto rilevanti:
 - presenza, nell'accordo di conferimento, di una clausola che esclude un coinvolgimento di AEP nell'eventuale contenzioso riguardante il ramo di azienda trasferito e
 - al momento del trasferimento l'aiuto concesso ad ACEA era stato dichiarato incompatibile e ne è stato disposto il rimborso dalla Commissione
 - → Non si può escludere la volontà di **premunirsi contro le conseguenze dell'obbligo di rimborso** incombente all'ACEA e il **divieto di fruire di un nuovo aiuto** prima del rimborso stesso.

2) La nozione di impresa unica

Ragionamento sull'applicabilità del principio

Doggendorf

- Il beneficiario del nuovo aiuto è il gruppo ACEA, di cui fanno parte ACEA e AEP → vi è un **effetto di cumulo del primo aiuto e del nuovo in seno al gruppo**;
- la Commissione non era tenuta a dimostrare che AEP avesse beneficiato dell'aiuto illegittimo e incompatibile percepito da ACEA, in quanto l'effetto di cumulo dev'essere valutato **nell'ambito dell'esame del nuovo aiuto.**

2) La nozione di impresa unica

- **CG sentenza 16.12.2010, AceaElectrabel Produzione**
- Se, a seguito di una ristrutturazione che comporti il trasferimento di impianti di produzione da una società a società di nuova costituzione, **la vecchia società mantiene una partecipazione nelle nuove società, tutte queste società possono costituire, con riguardo ad un aiuto, un gruppo unico.**
- Altrimenti, *“la semplice suddivisione di un’impresa in due enti distinti, uno con il compito di svolgere direttamente l’attività economica precedente e il secondo con quello di controllare il primo, intervenendo nella sua gestione, sarebbe sufficiente a privare della loro efficacia pratica le norme comunitarie sugli aiuti di Stato”.*

2) La nozione di impresa unica

- → **A seguito della ristrutturazione effettuata da ACEA, ACEA e AEP appartenevano ad uno stesso gruppo** sia con riguardo all'aiuto precedente che al nuovo aiuto,
- Infatti, tale ristrutturazione ha comportato:
 - i. il trasferimento da ACEA ad AEP del ramo d'azienda comprensivo del progetto sovvenzionato (con l'aiuto);
 - ii. la continuazione da parte di AEP delle attività di tale ramo d'azienda;
 - iii. il mantenimento della partecipazione di ACEA in AEP



2) La nozione di impresa unica

- Inoltre, ACEA, **detentrica di partecipazioni di controllo congiunto** in AEP, esercita effettivamente tale controllo, partecipando (direttamente o indirettamente) nella gestione di quest'ultima, sia **mediante la presenza dei suoi rappresentanti** nel CdA di AEP e nel suo Comitato esecutivo, che attraverso la sua **partecipazione maggioritaria in AceaElectrabel**, detentrica a sua volta del 50% del capitale di AEP.

2) La nozione di impresa unica

- Dal caso ACEA si potrebbe desumere l'applicabilità del principio Deggendorf all'aiuto concesso ad un'impresa facente parte dello stesso gruppo di cui fa parte un'impresa che non ha provveduto a restituire un aiuto illegale e incompatibile.
- Tuttavia, il caso presenta delle **peculiarità** che possono aver avuto un peso (sospetta fine elusivo della ristrutturazione di ACEA e trasferimento del ramo d'azienda comprensivo del progetto sovvenzionato).
- Inoltre, non sono richiamati i criteri sul controllo o influenza dominante di cui alla nozione di impresa collegata e in parte ripresi nella nozione di impresa unica. → Non è chiaro se prevalga **l'approccio sostanziale o quello formale** (in caso di discordanza).